



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 – 00186 Roma –

Commissione presso il Ministero della Giustizia per esame avvocato sessione 2013 - Decreto Legge 21 maggio 2003 n. 112 coordinato con Legge di conversione 18 luglio 2003 n. 180 - nominata con D.M. 14 novembre 2013

INDICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE SESSIONE 2013

La Commissione Centrale per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, nominata con D.M. 8 novembre 2011, ha definito i seguenti criteri per la valutazione degli elaborati scritti e per lo svolgimento delle prove orali in modo da coordinare tutte le Sottocommissioni ed al fine di garantire una uniformità di valutazione delle prove stesse su tutto il territorio dello Stato.

In premessa, si raccomanda a tutte le Sottocommissioni la massima e rigorosa attenzione in ordine al divieto di introdurre nelle aule d'esame – a pena di esclusione dall'esame – carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere non autorizzati – **ad eccezione dei codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza** – telefoni cellulari, agende elettroniche, computer e qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. A tale riguardo, i Presidenti cureranno che dei suindicati divieti sia data comunicazione ai candidati sia in sede di consegna dei codici sia in apertura di ciascuna prova di esame. Si segnala, infine, l'esigenza che i Presidenti delle Sottocommissioni sollecitino i competenti Uffici di ciascuna Corte di Appello alla adozione di ogni misura atta ad assicurare la massima vigilanza durante lo svolgimento delle prove scritte di esame, dotandosi anche di apparati idonei alla rilevazione dell'uso di telefoni cellulari ed altri mezzi di trasmissione nelle aule di esame.

Si premette inoltre che comunque la correzione degli elaborati scritti dovrà iniziarsi non oltre il *16 gennaio 2014* e dovrà concludersi entro il *16 giugno 2014*, data prorogabile per una sola volta e per non oltre ulteriori novanta giorni, con provvedimento del Presidente della Corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.

Le Sottocommissioni eventualmente in ritardo nella correzione dovranno, comunque, darne immediata notizia alla Commissione Centrale che adotterà gli opportuni provvedimenti.

La Commissione, dopo ampia ed articolata discussione, vista ed applicata la Legge 18 luglio 2003, n. 180, nonché il R.d.l. n. 1578/1933 e il R.d. n. 37/1934 e successive modificazioni ed integrazioni, ha definito i seguenti criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti:

- a) Correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico;
- b) chiarezza, pertinenza e completezza espositiva, capacità di sintesi, logicità e rigore metodologico delle argomentazioni ed intuizione giuridica;
- c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, nonché degli orientamenti della giurisprudenza ;
- d) dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti alla dottrina e l'utilizzo di giurisprudenza; il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito; tuttavia, i relativi riferimenti testuali vanno adeguatamente virgolettati o comunque deve esserne indicata la fonte giurisprudenziale;
- e) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà, anche con specifici riferimenti al diritto costituzionale e comunitario per la soluzione di casi che vengano prospettati in una dimensione europea, ovvero presentino connessioni con altre materie giuridiche;
- f) coerenza dell'elaborato con la traccia assegnata ed esauriente indagine dell'impianto normativo relativo agli istituti giuridici di riferimento;
- g) capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni tratte, anche se difformi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario;
- h) dimostrazione della padronanza delle scelte difensive e delle tecniche di persuasione per ciò che concerne, specificamente, l'atto giudiziario.

I sopra indicati criteri dovranno essere fatti propri dalle Sottocommissioni e degli stessi dovrà esserne data lettura ai candidati in sede di esame.

Le operazioni di correzione dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto delle norme sulla composizione delle Sottocommissioni, ciascuna delle quali dovrà provvedere esclusivamente all'esame dei candidati loro assegnati in piena autonomia, curando in particolare:

- la preventiva assegnazione degli elaborati dei candidati a ciascuna Sottocommissione, in sede di abbinamento, dopo un congruo mescolamento delle buste e senza alcun criterio prestabilito;
- la partecipazione a tutte le operazioni di abbinamento e mescolamento delle buste delle varie componenti professionali;
- le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati con immediata annotazione scritta in numeri e lettere su ciascuna prova e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, secondo quanto previsto dall'art. 23, 3° comma R.D. n. 37/1934.
- che nel caso in cui le Sottocommissioni, in sede di correzione, in sede di valutazione degli elaborati scritti, rilevino la presenza di elaborati uguali per forma e sostanza, si proceda

all'annullamento delle prove con conseguente giudizio di inidoneità di tutti i candidati per i quali si sia rilevata la predetta anomalia; se però la Sottocommissione riuscisse ad individuare il candidato plagiante, dovrà procedere alla esclusione solo di quest'ultimo.

Si raccomanda, inoltre, di garantire che l'avvicendamento o la sostituzione dei commissari, nel caso in cui ne ricorra la necessità, avvenga sempre nell'ambito dei componenti della stessa Sottocommissione.

Con riferimento alle prove orali, ferma restando l'obbligatorietà dell'illustrazione delle prove scritte (art. 17 bis R.D. n. 37/1934), si suggerisce che i componenti di ciascuna Sottocommissione predispongano, per ogni seduta, un congruo numero di argomenti per ogni materia, oggetto della prova.

Da tale raccolta ogni candidato estrarrà le domande che gli saranno poste.

Ciò non esclude che ogni Commissario, tramite il Presidente, potrà porre al candidato ulteriori domande.

Si invitano, comunque, tutte le Sottocommissioni al rigoroso rispetto delle norme che regolano l'esame di Stato e segnatamente: il R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578; il R.d. 22 gennaio 1934, n. 37; il D.l. 21 maggio 2003, n. 112, conv. in Legge 18 luglio 2003, n. 180; tutte le successive integrazioni e modificazioni.

* * * * *

La Commissione Centrale seguirà, per quanto occorra, i lavori.

Roma, 02 dicembre 2013

IL PRESIDENTE

avv. MORLINO Aldo _____

I COMPONENTI